

ACCORDO DI RINNOVO 6 DICEMBRE 2024-CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCİ

Fabrizio Pierro
Consulente del Lavoro

Diego Modugno
Presidente Settore Servizi Agci

DMFP
& Associati

STUDIO
DI MARTINO
FILOSA
PIERRO
& ASSOCIATI



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

E' stato rinnovato fino al 31 dicembre 2027 il CCNL dipendenti che era scaduto il 31 marzo scorso.

Come da prassi, le OOSS si sono riservate di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull'accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori.

A differenza del precedente rinnovo contrattuale, sottoscritto durante l'emergenza Covid, quello attuale non si è concentrato solo sulla parte economica ma ha affrontato anche la parte normativa introducendo novità su numerose materie, tra cui: orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all'assenteismo, diritti dei lavoratori.

Nelle slide successive si segnalano gli aspetti principali dell'accordo di rinnovo

INDICE DELLE NOVITA'

- **Aumenti**
- **Classificazione del personale**
- **Orario di lavoro**
- **Provvedimenti disciplinari**
- **Appalti**
- **T.determinati/somministrati**
- **La nuova Sezione Cooperazione**

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Aumenti

Per quanto riguarda la parte economica, l'accordo prevede un aumento medio a regime di 230 euro per il personale non viaggiante e di 260 euro per quello viaggiante, da erogarsi in 4 tranches di cui la prima con decorrenza GENNAIO 2025, data dalla quale cesserà di essere erogata l'ICE (*Indennità di Copertura Economica*) prevista per il periodo di vacanza contrattuale.

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Aumenti

E' stata introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (*Elemento Professionale d'Area*) che va a comporre l'aumento complessivo unitamente all'importo sui minimi tabellari. L'EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.

Importi e decorrenza delle 4 rate di aumento sono evidenziati nella slide successiva:

AUMENTI - PERSONALE NON VIAGGIANTE

			Totale aumento			01/01/2025		01/01/2026	01/01/2027	01/06/2027	
Livello	Parametro	paga base	EPA	tabellare	totale aumento	tabellare	EPA	Tabellare	EPA	tabellare	EPA
Q	169	2.361,89 €	140,00 €	179,24 €	319,24 €	115,21 €	46,67 €	51,21 €	46,67 €	12,81 €	46,67 €
1	159	2.218,21 €	110,00 €	168,64 €	278,64 €	108,40 €	36,67 €	48,18 €	36,67 €	12,05 €	36,67 €
2	146	2.037,77 €	110,00 €	154,85 €	264,85 €	99,54 €	36,67 €	44,24 €	36,67 €	11,06 €	36,67 €
3s	132	1.840,37 €	90,00 €	140,00 €	230,00 €	90,00 €	30,00 €	40,00 €	30,00 €	10,00 €	30,00 €
3	128	1.790,78 €	90,00 €	135,76 €	225,76 €	87,27 €	30,00 €	38,79 €	30,00 €	9,70 €	30,00 €
4	122	1.703,42 €	80,00 €	129,39 €	209,39 €	83,17 €	26,67 €	36,97 €	26,67 €	9,24 €	26,67 €
4j	119	1.659,07 €	80,00 €	126,21 €	206,21 €	81,12 €	26,67 €	36,06 €	26,67 €	9,02 €	26,67 €
5	116	1.624,06 €	70,00 €	123,03 €	193,03 €	79,10 €	23,33 €	35,15 €	23,33 €	8,79 €	23,33 €
6	109	1.518,05 €	70,00 €	115,61 €	185,61 €	74,33 €	23,33 €	33,03 €	23,33 €	8,26 €	23,33 €
6j	100	1.396,35 €		106,06 €	106,06 €	68,18 €					

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art 6 - Classificazione del personale

E' stata aggiornata la classificazione del personale con l'inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati, anche in virtù di alcuni consolidati orientamenti Giurisprudenziali.

Si prevede inoltre l'eliminazione del livello 6j a fine anno 2025, con passaggio diretto al 6 livello del personale interessato.

Nelle slide successive vediamo quanto previsto in tema di 4, 5 e 6 livello.

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art 6 - Classificazione del personale

Sono stati precisati i seguenti profili professionali, appartenenti al **4° livello**:

«Addetti alla preparazione ordini, gestione della linea, ricezione, smistamento, spedizione della merce, che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse»

«Operaio addetto alla risoluzione di problematiche relative ai mezzi di movimentazione e ai sistemi tecnologici»

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art 6 - Classificazione del personale

Sono stati precisati i seguenti profili professionali, appartenenti al **5° livello**:

«Facchino qualificato: lavoratore con adeguate conoscenze professionali che svolge attività di carico e scarico merci per le quali utilizza strumenti con contenuto tecnologico»

«Attività di preparazione degli ordini completa oppure che prevede una serie di operazioni (picking e/o ventilazione e/o confezionamento a fine filiera) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc) e di reggettatura, per le quali utilizza strumenti con contenuto tecnologico»

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art 6 - Classificazione del personale

Sono stati precisati i seguenti profili professionali, appartenenti al **6° livello**:

«Attività manuali di carico e scarico merci - facchino comune, addetto magazzino comune»

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art 9 - Orario personale non viaggiante - Flessibilità

Per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine interne, è stata introdotta **la possibilità di modificare l'orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre, come in precedenza)** senza necessità di accordo, ma previo esame col sindacato.

La nuova formulazione dell'Art 9 prevede, quindi, che l'orario venga comunicato, di norma, ad inizio anno, e possa essere modificato trimestralmente, previo esame congiunto con le RSA o le OOSS.

Eventuali ulteriori modifiche possono avvenire solo attraverso accordo sindacale

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art 32 - Diritti e doveri del lavoratore - provvedimenti disciplinari - licenziamenti

L'articolo ha subito alcune modifiche di rilievo.

In particolare:

- E' stata modificata la struttura dei provvedimenti disciplinari conservativi (punto B), sdoppiando i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei seguenti punti:
 - d) **Sospensione per un periodo da 1 a 5 giorni** (*in precedenza 1 - 10*)
 - e) **Sospensione per un periodo da 6 a 10 giorni** (*nuovo punto aggiunto*)

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art 32

- Le casistiche esemplificative tipizzate in precedenza riferite al provvedimento di sospensione sono state, con alcune lievi modifiche testuali, ricondotte all'una o all'altra suddivisione, sulla base di una ritenuta maggiore o minore gravità.
- E' stata modificata in maniera sostanziale la parte relativa alla **richiesta di risarcimento**, da parte dell'azienda, dei danni provocati dal lavoratore. (Punto 2 della lettera B «provvedimenti disciplinari»). Tale norma è più spesso (ma non esclusivamente) applicata con riferimento al personale viaggiante.
- E' stata aggiunta la fattispecie disciplinare del lavoratore che rifiuti di partecipare ai corsi di formazione obbligatoria (provvedimento di multa).

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art 32

- I **PERIODI DI RECIDIVA** (punto B 12) sono stati modificati come segue.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari **di cui alla lettera a) e b) del comma 1** (*rimprovero verbale e scritto*) **decorsi 18 mesi dalla loro applicazione e di cui alle lettere c) d) ed e) (*multe e sospensioni*) del medesimo comma decorsi 22 mesi dalla loro applicazione.**

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art 32

- Il Punto C) **LICENZIAMENTI** è stato modificato come segue

«*Omissis...*A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:

- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno ~~quattro~~ **cinque** giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno ~~quattro~~ **tre** volte nel periodo di un anno;

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art 42 - Appalti

Al fine di garantire maggiore trasparenza negli appalti di magazzino sono stati previsti ulteriori requisiti in capo ai fornitori tra cui certificazione antimafia, modello 231/2001, documentazione su regolarità contributiva, fiscale e in materia di sicurezza del lavoro, documentazione che prima veniva comunque spesso inserita nei contratti di appalto.

E' stato ulteriormente chiarito che non costituisce subappalto l'assegnazione di un appalto ad un'impresa consorziata o facente parte dello stesso gruppo.

Considerato che la riscrittura del testo ha apportato significative modifiche, vediamo, nelle slide successive, alcuni punti dell'art. 42 particolarmente rilevanti (comma 2/3/5/7) oggetto di revisione.

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art. 42 - Comma 2

...L'assegnazione di un appalto da parte di un Consorzio ad impresa ~~associata~~ **consorziata ovvero da parte dell'impresa appaltatrice ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario ai sensi degli artt. 2359, 2497 c.c., non costituisce subappalto, purché l'impresa controllata venga indicata in modo esplicito e stabile al momento dell'affidamento dell'appalto e che la stessa posseda tutti i requisiti previsti dal presente articolo per i soggetti economici affidatari e ferma restando la responsabilità solidale ex art 29 d lgs. n. 276/2003**

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art. 42 comma 3

I soggetti economici affidatari potranno essere società di capitali iscritte alla Camera di Commercio o società cooperative che risultino iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nel registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio e in possesso del certificato di revisione.

~~[Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionali, organizzative (disporre di propri mezzi ed idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da certificazione semestrale di rating rilasciata da società specializzata nonché dal DURC semestrale.]~~

Al fine di innalzare i livelli di qualità del servizio offerto dalle imprese e di conseguire un efficientamento della catena di produzione attraverso una sempre maggiore qualificazione dei soggetti erogatori dei servizi, gli appaltatori dovranno rispettare i seguenti requisiti:

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

***(Segue)* Art. 42 comma 3**

- Idoneità tecnica e professionale. Possesso dei requisiti tecnici (disporre di attrezzature e mezzi adeguati ed idonei) e assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi della propria attività e di condanne passate in giudicato per reati connessi all'esercizio dell'attività di impresa in capo al legale rappresentante ai procuratori. Certificazione antimafia.
- Capacità finanziaria-economica ed adeguati assetti organizzativi e amministrativi ([art. 2086 c.c.](#)). Ultimo bilancio di esercizio depositato comprensivo di nota integrativa. Modello 231/2001 o adozione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi.
- Sicurezza del Lavoro. Documento di valutazione dei rischi (DVR) con indicazione delle figure con compiti assegnati in materia di sicurezza (R.S.P.P., Datore di lavoro, Preposto, Rappresentante dei lavoratori R.L.S.). Informazioni statistiche in materia di sicurezza e di infortuni possibilmente relative all'ultimo triennio (tasso medio infortuni Inail).

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

***(Segue)* Art. 42 comma 3**

Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e sicurezza.

- Regolarità contributiva e fiscale. Estratto libro unico del lavoro. Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità. Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf) regolare (art. 17 bis D.Lgs. 241/97). In assenza dei requisiti per il rilascio del Durf, modelli F24 relativi al versamento delle ritenute.

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art. 42 - comma 5

Saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti summenzionati oltre che l'accertamento, da parte dei soggetti sindacali, dei committenti, delle autorità ispettive, di una o più delle seguenti violazioni da parte dell'appaltatore interessato ad eventuali terziarizzazioni:

- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo.
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto;

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

(Segue) Art. 42 - Comma 5

- Mancata e/o incongruente corresponsione degli Istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori, **ivi compreso il mancato versamento alla sanità integrativa, all'ente bilaterale contrattuale di riferimento, ovvero alla previdenza complementare qualora il lavoratore vi abbia aderito**
- **violazioni delle disposizioni essenziali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;**
- **mancato versamento alle società finanziarie delle trattenute di cessione del quinto del lavoratore.**

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Art. 42 comma 7

In caso di cambio di appalto l'azienda appaltante dovrà comunicare alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni. **In caso di azienda appaltante che non applica il presente CCNL, la comunicazione dovrà essere inviata dall'azienda cessante e/o da quella subentrante.**

IL C.C.N.L. - ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2024

Mercato del lavoro

E' stata elevata al 41% (in precedenza 27%), rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, la percentuale di utilizzo a livello aziendale di contratti a termine e di somministrazione.

I limiti di impiego dei contratti a tempo determinato possono essere elevati con accordo sindacale, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attività (Art 55, c 4)

Sempre al 41% (in precedenza 25%) è stata elevata la percentuale di utilizzo dei contratti part-time a livello aziendale.

COOPERAZIONE

MODIFICHE ALLA SEZIONE TERZA
COOPERAZIONE

COOPERAZIONE


Per gli articoli non espressamente citati nella presente sezione troverà applicazione quanto previsto dalla parte generale e parte speciale prima del CCNL mentre gli articoli qui riportati sostituiscono integralmente, ovvero nelle specifiche parti indicate dai singoli articoli, i corrispondenti articoli della parte generale e parte speciale prima del CCNL. ~~Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.~~

COOPERAZIONE

ARTICOLO 61 PARTE SPECIALE SEZIONE PRIMA - RETRIBUZIONE

1. Successivamente al 1° gennaio 2025 le ferie e gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13^a mensilità, 14^a mensilità, TFR, matureranno per ogni ora comunque giustificata in virtù delle previsioni di Legge e di CCNL.
2. Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13^a mensilità, 14^a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.

COOPERAZIONE



ART. 63 – MALATTIA, INFORTUNIO, CURE TERMALI



Le Parti firmatarie del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, con il rinnovo del 5 dicembre 2024 hanno inteso innovare complessivamente la precedente previsione che consentiva alle imprese cooperative di normare, con apposita disciplina, per i propri soci lavoratori tramite Regolamenti Interni, la disciplina e il trattamento di cui all'art.63 parte generale parte speciale sezione prima, e di sostituirlo con la seguente articolazione contrattuale. A far data dal 1° gennaio 2025 troverà quindi applicazione la seguente disciplina.

Il presente articolo disciplina e sostituisce per il socio lavoratore quanto previsto in Parte Speciale Sezione Prima – CCNL trasporto merci all'art.63, salvo quanto previsto alla lettera E) dello stesso le cui specifiche previsioni troveranno dunque applicazione anche per il socio lavoratore.

I regolamenti interni dovranno recepire quanto qui disposto e potranno definire esclusivamente condizioni di miglior favore a quelle qui previste.




COOPERAZIONE

A) Malattia

Disposizioni normative.

1. Potranno essere considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implicino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. Salvo il caso di giustificato e comprovato motivo il socio lavoratore ha l'obbligo di dare tempestiva notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante. Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati l'assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell'inizio del servizio affidato ovvero dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. In tale fattispecie, laddove il socio lavoratore non fosse ancora in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato medico, quest'ultimo potrà essere successivamente comunicato.
3. In ogni caso la mancata comunicazione dell'assenza ovvero del protocollo identificativo, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata e l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.

COOPERAZIONE

4. Il socio lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato rilasciato da un medico del S.S.N. ovvero, laddove il lavoratore sia sottoposto a controllo, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o ritardo ingiustificato, l'impresa potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL. 
5. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il socio lavoratore ha l'obbligo di dare tempestiva notizia della continuazione stessa alla cooperativa nelle modalità di cui al primo comma; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata e l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
6. Ai sensi dell'art.5 della Legge 20 maggio 1970, n.300, la cooperativa ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalle regioni. La cooperativa ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del socio lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.  

COOPERAZIONE

Obblighi del socio lavoratore

7. Il socio lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il domicilio indicato nel certificato medico.
8. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi presso il domicilio indicato nelle fasce orarie previste da INPS per il personale dipendente da imprese private, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo.
9. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il socio lavoratore ha l'obbligo di dare tempestiva notizia alla cooperativa, in caso di mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di permanenza presso il domicilio indicato l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda, laddove le condizioni sanitarie lo consentano.
10. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata e l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.

COOPERAZIONE

Periodo di comporta

11. I soci lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario nell'arco di 30 mesi consecutivi.
12. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi quali: patologie oncologiche, ictus, sclerosi multipla, patologie gravemente invalidanti, trapianti di organi, AIDS e per le patologie gravi richiedenti terapie salvavita e comunque per tutte quelle indicate nella circolare INPS del 7 giugno 2016 numero 95. In aggiunta, ai fini del computo dei diritti di cui al comma 11, sono esclusi gli eventi relativi ai ricoveri ospedalieri e certificati di convalescenza post ospedaliera nella misura massima di 7 (sette) giorni.
13. Per i soci lavoratori di cui sia accertata la condizione di disabilità ex art. 3, co. 1, della legge 104/1992 non saranno considerate ai fini del computo dei diritti di cui sopra le giornate di assenza per malattia per patologie connesse alla disabilità.

COOPERAZIONE

Trattamento economico

14. Durante il periodo di malattia, così come definito dal presente articolo, il socio lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
in caso di malattie certificate, indipendentemente dalla durata della prognosi iniziale, la cooperativa corrisponderà le seguenti integrazioni dell'indennità di malattia (comprensiva della carenza) fino al centottantesimo giorno nell'arco dell'anno legale:

- per il primo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal primo giorno di malattia;
- per il secondo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 90% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal secondo giorno di malattia;
- per il terzo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 80% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal terzo giorno di malattia;

COOPERAZIONE

- a partire dal quarto evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 70% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal 4 giorno;

Ai fini dell'applicazione delle integrazioni sopra disposte il numero degli eventi sarà computato considerando ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre).

15. Il precedente comma non trova applicazione nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie di cui alla Circolare INPS del 7 giugno 2016 numero 95, indipendentemente dalla durata dalle assenze. Per tali fattispecie la cooperativa corrisponderà un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, dal primo al duecentoquarantesimo giorno compresi.

COOPERAZIONE

16. Le integrazioni a carico della cooperativa di cui al comma 14 non sono dovute in caso di mancata certificazione ovvero qualora l'Istituto INPS non ritenga valida la certificazione prodotta dal lavoratore in tutto o in parte.
17. A livello aziendali le Parti sottoscrittrici del presente CCNL potranno definire ulteriori meccanismi applicativi migliorativi e strumenti premiali della presente disciplina.

Nei confronti dei soci lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l'eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.

COOPERAZIONE

B) Infortunio e malattie professionali.

Disposizioni normative.

1. Le Cooperative sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente, compresi i soci lavoratori, soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Salvo comprovate cause di forza maggiore, il socio lavoratore deve dare immediata notizia, con le modalità previste alla lettera A) commi da 1 a 5 del presente articolo, di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla cooperativa che ha l'obbligo della comunicazione prevista dalla norma.
3. Laddove il socio lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di cui al precedente comma 2 e la Cooperativa, non essendo venuta a conoscenza altrimenti dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prevista denuncia di infortunio, la Cooperativa stessa resta esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal ritardo stesso.

COOPERAZIONE

Trattamento economico.

4. Per la giornata in cui avviene l'infortunio la Cooperativa corrisponderà al socio lavoratore la retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6.
5. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, la Cooperativa anticipa al socio lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro le indennità di infortunio a carico dell'INAIL e le integrerà, compresa la carenza, fino a raggiungere:
 - per il primo giorno successivo all'infortunio, il 100 % della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6;
 - dal 2 al 4 giorno successivi all'infortunio; il 90% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6;
6. dal 5° giorno alla fine dell'evento il 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6.

COOPERAZIONE

7. Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo e anticipato dall'Azienda, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo a ritenute.
8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.

COOPERAZIONE

ART. XXX ACCORPAMENTO DELLE FERIE

Al fine di favorire il rientro dei soci lavoratori alla località di origine, viene riconosciuto a questi ultimi di poter usufruire di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenze retribuite programmabili (cfr. ferie, ex festività, ROL, ecc.).

Nel caso in cui tale cumolo non fosse sufficiente a coprire l'arco di tempo necessario potranno essere concordate, a livello aziendale, eventuali giorni di permesso non retribuito o periodi di aspettativa non retribuita.

I tempi di richiesta da parte del socio lavoratore potranno essere definiti a livello aziendale ma, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 3 mesi antecedenti il richiesto periodo feriale.

Restano in ogni caso comunque escluse forme di decisioni unilaterali da parte del lavoratore di prolungamento del periodo feriale.

La concessione del cumulo dovrà attenersi al principio di alternanza tra i soci lavoratori e comunque per una quota di lavoratori che non potrà superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata.

A livello aziendale, o a livello aziendale con indicazione del singolo impianto/cantiere, potranno essere definiti periodi all'interno dei quali potranno essere fruita l'accorpamento delle ferie.